

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONE CONSULTIVA

### COMUNICATO UFFICIALE N. 125/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 25 febbraio 2009, si è pronunciata sul seguente argomento:

#### Collegio composto dai Signori:

Dott. Giancarlo CORAGGIO: Presidente; Prof. Carlo ANGELICI, Prof. Sergio LARICCIA, Prof. Prof. Domenico PORPORA, Dott. Costantino SALVATORE, Prof. Silvio TRAVERSA: Componenti; Dott. Antonio METITIERI: Segretario.

**RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 26, COMMI 1 E 5, STATUTO FEDERALE : “ALLA LUCE DELLE SUDETTE DISPOSIZIONI E DI OGNI ALTRA NORMA FEDERALE APPLICABILE ALLA FATTISPECIE, SI CHIEDE DI CONOSCERE SE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE PER IL PROSSIMO QUADRIENNIO, DEBBANO ESSERE CONVOCATI E PARTECIPARE I COMPONENTI NUOVI GIÀ ELETTI, AI QUALI SAREBBE GARANTITA LA PRESENZA IN CONSIGLIO IN VIRTÙ DELLE CARICHE DA LORO RICOPERTE”**

Con atto del 24.2.2009 il Presidente Federale ha richiesto a questa Corte di Giustizia un parere interpretativo così come descritto in epigrafe.

La Corte osserva che il Consiglio Federale è uno degli organi della Federazione (art. 5 Statuto).

Si tratta di un organo collegiale e, come tale, ad esso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 28 dello Statuto rispetto alla propria decadenza.

Tale norma prevede che “ove non altrimenti previsto dal presente Statuto, qualsiasi organo federale collegiale decade di diritto al venir meno per qualsiasi causa della maggioranza dei suoi componenti...”.

Nel caso di specie tale circostanza non si è verificata, né ricorre alcuna diversa previsione statutaria.

Inoltre, occorre rilevare, che l'elezione dell'Organo avviene mediante un procedimento complesso articolato in più momenti; che si perfeziona “con l'elezione del Presidente da parte dell'Assemblea Federale” (art. 26, comma 5).

L'intervenuta elezione da parte di alcune Componenti e Divisioni dei rispettivi Presidenti, quindi, costituisce una delle fasi propedeutiche al perfezionamento dell'elezione del nuovo Consiglio Federale, che l'art. 26, comma 4, prevede avvengano “almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Federale elettiva...”.

Deve, pertanto, ritenersi che il Consiglio Federale, nell'attuale composizione, sia tuttora in carica sino al definitivo perfezionamento della costituzione del nuovo Consiglio Federale.

L'elezione dei membri del quale, anziché già in parte intervenuta, potrà esplicare i propri effetti solo a partire da tale momento.

**P.Q.M.**

nelle suesposte considerazioni è il parere.

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Coraggio

-----

**Publicato in Roma il 25 febbraio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete